

Informa

Informativa tecnica
numero 1 del 12 febbraio 2018

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, nonché della direttiva 2011/91/UE relativa a diciture o marche che identificano la partita appartenente ad una determinata derrata alimentare.

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie sugli alimenti (denominazione alimento, elenco ingredienti, eventuali allergeni, quantità, termine minimo di conservazione o data di scadenza, condizioni particolari di conservazione, nome o ragione sociale e indirizzo OSA, paese di origine o luogo di provenienza, per le bevande titolo alcolometrico, dichiarazione nutrizionale)

- › sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 € a 40.000,00 €

Mancata osservanza delle condizioni di presentazione e posizionamento delle indicazioni obbligatorie (facilmente visibili, chiaramente leggibili, in caratteri la cui parte mediana sia almeno pari a 1,2 mm.)

- › sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 € a 8.000,00 €

Violazione delle disposizioni relative ai requisiti nell'indicazione degli allergeni (conformi alla denominazione della sostanza, evidenziati attraverso caratteri chiaramente distinti dagli altri ingredienti elencati per es. per dimensione, stile o colore di sfondo)

- › sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 € a 16.000,00 €

Violazione delle disposizioni relative all'indicazione del termine minimo di conservazione

- › sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 € a 8.000,00 €

Violazione delle disposizioni relative all'indicazione della data di scadenza e della data di congelamento per la carne, preparazioni di carne e prodotti della pesca non trasformati congelati

- › sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 € a 16.000,00 €

Quando un alimento viene ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale, oltre la sua data di scadenza

- › sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 € a 40.000,00 €

Violazione della modalità di presentazione della dichiarazione nutrizionale (quando obbligatoria)

- › sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 € a 16.000,00 €



Quando le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore ai 2 milioni di euro), le sanzioni amministrative sono ridotte sino ad un terzo.

ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 E RELATIVE SANZIONI

I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita senza l'indicazione del lotto di appartenenza.

Per i prodotti alimentari preimballati, l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.

Per i prodotti alimentari non preimballati, l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o, in mancanza, sui documenti di vendita.

Omissa indicazione del lotto

- › sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 € a 24.000,00 €

Indicazione del lotto difforme

- › sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 € a 8.000,00 €



I prodotti alimentari in vendita senza preimballaggio, devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono o di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile.

Il cartello deve riportare le seguenti informazioni obbligatorie (nel caso di fornitura diretta alla collettività possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica): denominazione dell'alimento, elenco ingredienti ed eventuali allergeni presenti, modalità di conservazione per i prodotti facilmente deperibili, data di scadenza per pasta fresca e con ripieno, titolo alcolometrico per bevande a contenuto alcolico superiore 1,2%, percentuale di glassatura per i prodotti congelati glassati, designazione di "decongelato".

Omesse informazioni obbligatorie

- › sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 € a 4.000,00 €

Per prodotti di gelateria, pasticceria, panetteria, pasta fresca e gastronomia, nonché per preparazioni alimentari, l'elenco ingredienti può essere riportato su un unico cartello esposto ben visibile oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista a disposizione della clientela, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.

Per le bevande vendute a spillatura, il cartello può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.

Le acque non preconfezionate e somministrate alla collettività e in esercizi pubblici, devono riportare ove trattate la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata" o "acqua potabile trattata e gassata" se addizionata di anidride carbonica.

I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, destinati ad essere venduti alla rinfusa o a pezzo, possono riportare le indicazioni anche solo sul cartello o sul contenitore, purché facilmente visibili e leggibili.

Nel caso di alimenti non preimballati, serviti alla collettività, è obbligatorio indicare gli eventuali allergeni presenti, indicazione che deve essere data prima di servire l'alimento e su apposito menù, cartello o altro sistema anche digitale, o riportare l'avviso che rimandi a personale cui chiedere informazioni.

In quest'ultimo caso le informazioni fornite dovranno risultare anche da documentazione scritta, facilmente reperibile.

Omissione elenco ingredienti

- › sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 € a 8.000,00 €

Omissione indicazione allergeni

- › sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 € a 24.000,00 €

Indicazione allergeni difforme

- › sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 € a 8.000,00 €



Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sicur3000.com